

	Allegato "C" all'atto in data 30 ottobre 2023	
	Repertorio n.ro 13949	Raccolta n.ro 9239
	Statuto della "Associazione Raffaele Ajello - Storia società	
	e diritto - ETS"	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	1. È costituito, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti	
	del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in	
	materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE	
	RAFFAELE AJELLO - STORIA SOCIETÀ E DIRITTO - ETS" .	
	Tale associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo	
	di lucro.	
	2. L'Associazione ha sede nel Comune di Pozzuoli (NA) alla	
	Via Napoli n. 63.	
	3. L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato	
	scioglimento deliberato dall'Assemblea degli Associati.	
	ARTICOLO 2	
	UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS" O DELL'INDI-	
	CAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE	
	1. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indi-	
	cazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione	
	del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella deno-	
	minazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e	
	1	

	delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Co-	
	dice del Terzo settore.	
	3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura	
	iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinino	
	una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non compor-	
	tano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	ARTICOLO 3	
	SCOPO - ATTIVITA'	
	1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una	
	o più attività di interesse generale per il perseguimento,	
	senza scopo di lucro, di finalità culturali. Le attività che	
	si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri	
	associati, dei loro familiari o di terzi, di persone e fami-	
	glie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e	
	condivisione, di lavoratori, volontari e beneficiari delle a-	
	zioni mutuali, avvalendosi in modo prevalente dell'attività	
	di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5	
	del D.Lgs. 117/2017, sono:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	2	

	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	j) Organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.	
	2. L'Associazione, senza fine di lucro, promuove:	
	- l'attività di ricerca su temi riguardanti la cultura giuri-	
	dica e la storia del diritto;	
	- la collaborazione, il confronto, gli incontri scientifici	
	tra gli studiosi e la pubblicazione di ricerche;	
	- l'approfondimento e lo sviluppo degli interessi scientifici	
	perseguiti da Raffaele Ajello, durante ed oltre la sua espe-	
	rienza accademica, e delle metodologie adottate nei suoi	
	scritti;	
	- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale in	
	via continuativa, nonchè le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, anche in collaborazione con	
	altri Enti pubblici e/o privati e/o associazioni che operino	
	3	

	nel settore dell'istruzione e della formazione;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura, con particolare	
	attenzione alle dinamiche giuridiche, socio-istituzionali e	
	politico-economiche dell'età moderna e contemporanea;	
	- la formazione extra-scolastica, finalizzata al successo	
	formativo e professionale e al contrasto della povertà edu-	
	cativa della popolazione adulta;	
	- la diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità,	
	del rispetto della dignità umana, della nonviolenza e dell'e-	
	tica professionale;	
	- la conoscenza e la tutela dei diritti umani, civili, socia-	
	li e politici, nonché il potenziamento delle pari opportu-	
	nità e della solidarietà sociale.	
	3. L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:	
	- preparare seminari e/o convegni previamente deliberati dal	
	Consiglio Direttivo;	
	- sostenere la formazione culturale e professionale di giova-	
	ni ricercatori negli studi storici e storico-giuridici;	
	- istituire borse di studio;	
	- promuovere la pubblicazione di studi, edizioni critiche,	
	documenti, ricerche, anche in forma elettronica;	
	- avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente del Con-	
	siglio Direttivo, di un sito WEB.	
	4	

	4. L'Associazione potrà compiere tutte le attività e le ope-	
	razioni che si renderanno necessarie e utili per il conseguì-	
	mento degli scopi associativi, ai sensi e nei limiti previsti	
	dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.	
	La loro individuazione potrà essere operata su proposta del	
	Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.	
	ARTICOLO 4	
	ASSOCIATI	
	1. Sono ammessi a partecipare all'Associazione, quali Asso-	
	ciati, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati,	
	italiani e, nel rispetto delle leggi, stranieri che abbiano	
	accettato le regole recate dal presente Statuto, interessati	
	alla ricerca storico-giuridica e che condividono gli scopi	
	associativi come esposti all'articolo precedente. In caso di	
	domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse	
	dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà.	
	2. Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Di-	
	rettivo e approvate dallo stesso Consiglio. L'eventuale di-	
	niego sarà motivato. In caso di rigetto della domanda, l'Con-	
	siglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro	
	60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta	
	giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva	
	convocazione.	
	3. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specifi-	
	5	

	care le proprie complete generalità e l'indirizzo di posta e-	
	lettronica sul quale ricevere ogni eventuale avviso, impe-	
	gnandosi a versare la quota associativa.	
	4. L'Associazione riconosce al suo interno due categorie di	
	Associati:	
	• fondatori: che hanno partecipato alla ideazione e/o alla	
	costituzione dell'Associazione e versano la quota di adesione	
	annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;	
	• ordinari: che non hanno partecipato alla ideazione e/o alla	
	costituzione dell'Associazione e versano la quota di adesione	
	annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	5. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo	
	restando il diritto di recesso.	
	6. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non	
	rimborsabile.	
	7. Gli Associati hanno diritto di eleggere i candidati agli	
	organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere in-	
	formati in merito alle attività dell'Associazione.	
	I medesimi, altresì, hanno l'obbligo di versare, nei termini	
	stabiliti dall'Assemblea e, comunque, prima della participa-	
	zione all'Assemblea che approva il bilancio, la quota asso-	
	ciativa; e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali	
	regolamenti interni approvati dall'Assemblea.	
	8. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Asso-	
	ciazione in modo personale e gratuito, salvo minimi e docu-	
	6	

mentati rimborsi spese, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 5

MORTE, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

2. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo anche tramite posta elettronica.

3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Presidenti emeriti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico.

3. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla

	normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione	
	dovrà tenere: a) il Libro degli Associati; b) il Libro dei	
	Verbali dell'Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio	
	Direttivo.	
	ARTICOLO 7	
	ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della	
	quota associativa.	
	2. È convocata, anche fuori della relativa sede, purchè nel	
	territorio nazionale, o in videoconferenza su piattaforma on-	
	line, almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, me-	
	diante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di po-	
	sta elettronica, purchè sia verificata e conservata la prova	
	della ricezione del messaggio stesso, almeno 7 (sette) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine	
	del giorno dei lavori.	
	3. L'Assemblea è, inoltre, convocata, a richiesta di almeno	
	un quinto (1/5) degli Associati o quando il Consiglio Diret-	
	tivo lo ritiene necessario.	
	4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto,	
	incluse le vicende di eventuale trasformazione, fusione o	
	scissione, e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria	
	in tutti gli altri casi.	
	8	

	ARTICOLO 8	
	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea deve:	
	• approvare il conto consuntivo e preventivo;	
	• eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonchè, su pro-	
	posta di questo, i Presidenti emeriti diversi dai Presidenti	
	uscenti;	
	• approvare annualmente l'operato del Consiglio;	
	• discutere il tema dei seminari e dei convegni organizzati	
	dall'Associazione;	
	• deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Asso-	
	ciati;	
	• deliberare su quanto altro demandato per legge o per Sta-	
	tuto.	
	ARTICOLO 9	
	VALIDITA' ASSEMBLEA	
	1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo gli Asso-	
	ciati in regola con il pagamento della quota annuale associa-	
	tiva.	
	2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati;	
	in seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno pre-	
	stabilito, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o	
	per delega.	
	3. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Associato.	
	9	

	La delega non può essere conferita all'Associato che sia an-	
	che componente del Consiglio Direttivo.	
	4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a	
	maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.	
	5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la	
	presenza della maggioranza degli associati e delibera l'ap-	
	provazione di eventuali modifiche dello Statuto, su proposta	
	del Consiglio Direttivo o un quarto degli associati, con il	
	voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti,	
	mentre lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patri-	
	monio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli asso-	
	ciati.	
	6. Il voto è palese.	
	ARTICOLO 10	
	VERBALIZZAZIONE	
	1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto	
	anche dal Presidente. Nelle ipotesi di verbalizzazione delle	
	delibere adottate dalle Assemblee in seduta straordinaria, le	
	funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.	
	2. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di	
	trarne copia.	
	ARTICOLO 11	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	10	

	composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ogni 3 (tre)	
	anni a scrutinio palese.	
	Il Consiglio elegge il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.	
	2. Il Consiglio si riunisce ed è convocato con le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati dall'art. 6	
	punto 2 del presente atto.	
	3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza	
	dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione non espressamente demandati	
	all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati; redige e	
	presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività	
	dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.	
	5. Il Consiglio fissa l'importo della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'indirizzo culturale, scientifico, editoriale ed amministrativo dell'Associazione e decide a tal fine l'articolazione delle attività di	
	ricerca. Provvede all'indizione annuale della borsa di studio	
	ed alla redazione del relativo bando di concorso. Il Consiglio si riunisce su decisione del Presidente o su istanza di	
	un consigliere. Per la validità delle sedute è necessaria la	
	presenza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.	
	11	

	6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	In caso di dimissioni o del venir meno di un consigliere per qualsiasi ragione, l'Assemblea procede ad una nuova votazione.	
	7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.	
	8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale, seguendo la procedura prima descritta.	
	ARTICOLO 12	
	BORSE DI STUDIO	
	L'indizione annuale della borsa di studio e la redazione del relativo bando sono curate dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria effettiva.	
	ARTICOLO 13	
	PRESIDENTE - PRESIDENTI EMERITI - SEGRETARIO - TESORIERE	
	1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; propone la convocazione del Consiglio Direttivo; attua le delibere del Consiglio e provvede alle attività di gestione; cura la relazione annuale sullo stato dell'Associazione e sulle attività svolte e programmate, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.	
	2. Sono Presidenti emeriti i Presidenti uscenti, che vengono	
	12	

	consultati dal Consiglio Direttivo per le questioni di maggiore rilevanza scientifica e organizzativa.	
	L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di Socio onorario a studiosi ritenuti meritevoli. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota ordinaria e non hanno diritto di voto.	
	3. Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la redazione e la conservazione degli atti dell'Associazione e i verbali delle riunioni e cura le convocazioni del Consiglio Direttivo su incarico del Presidente. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo.	
	4. Il Tesoriere riscuote le quote associative; ha la responsabilità della custodia delle risorse dell'Associazione e ne cura la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, unicamente dal punto di vista contabile, la bozza del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, attua le deliberazioni del Consiglio sulla gestione finanziaria dell'Associazione.	
	ART. 14	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai	
	13	

	sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere	
	un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel	
	caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito	
	deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.	
	2. L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.	
	117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto.	
	3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 15	
	ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.	
	È formato da un revisore contabile iscritto al relativo regi-	
	stro.	
	ARTICOLO 16	
	14	

	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite	
	dai seguenti elementi:	
	• quote degli Associati;	
	• contributi e sovvenzioni degli eredi del compianto Profes-	
	sore Raffaele AJELLO o di terzi;	
	• donazioni, eredità e legati;	
	• acquisti eventualmente effettuati;	
	• altre entrate compatibili con la normativa in materia e	
	l'attività svolta dall'ente.	
	2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali	
	utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo	
	delle attività funzionali al perseguimento dello scopo isti-	
	tuzionale.	
	3. Gli Associati convengono, altresì, il divieto di distri-	
	buire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,	
	nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Asso-	
	ciatione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.	
	ARTICOLO 17	
	RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO	
	1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è	
	annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.	
	2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese	
	sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo	
	contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio	
	15	

	annuale successivo.	
	3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo sullo schema contabile redatto dal Tesoriere; depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20	
	(venti) giorni prima dell'Assemblea, ove può essere consultato da ogni Associato; approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30	
	(trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 18	
	SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo	
	8, comma 5.	
	2. L'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, si obbliga a devolvere il patrimonio dell'ente ad altro	
	Ente del Terzo Settore che svolga un'analogha attività istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	ARTICOLO 19	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle leggi vigenti in materia.	
	16	

[illegible]